Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 1° marzo 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1029**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino . . . . Pag. 1267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1030**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1031**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1032**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1033**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.

Modifica dell'art. 7 del decreto ministeriale 25 giugno 1971, concernente il regolamento per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Autorizzazione al comune di Lonigo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Sostituzione di rappresentanti del Mediocredito centrale in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Nomina del presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali . . . . . . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Dichiarazione di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Pesaro . Pag. 1272

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, con sede in Roma . Pag. 1272

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 19 luglio 1969 che stabilisce le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti . . . . Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1973.

Modifica ed integrazione del bacino imbrifero montano del fiume Ticino . . . . Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1973.

Misura delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per l'anno 1973 Pag. 1274

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Approvazione della convenzione stipulata fra la S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano e la S.p.a. Milano assicurazioni autoveicoli, ambedue con sede in Milano, per il reciproco trasferimento volontario del portafoglio dei contratti di taluni rami . . . . Pag. 1274

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Norme relative a piccoli imballaggi per la vendita diretta al consumatore e fogli alveolari per albicocche, ciliege, fragole, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.
Autorizzazione temporanea al trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio « grana padano » Pag. 1277

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.
Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Cinigiano Pag. 1278

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari Pag. 1278

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Venezia Pag. 1278

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro Pag. 1279

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973 Pag. 1279

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973 Pag. 1279

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973 . . . . Pag. 1280

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.
Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Potenza . . . . Pag. 1280

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.
Contributo addizionale definitivo, per l'anno 1972, per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati. Pag. 1281

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.
Contributo capitario, per l'anno 1972, per l'assistenza malattia ai coloni e mezzadri pensionati . . . . Pag. 1281

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Sostituzione del presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige Pag. 1281

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Fiera internazionale del libro per ragazzi » e « VII Mostra degli illustratori », in Bologna Pag. 1282

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna. Pag. 1282

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia Mido 73 », in Milano. Pag. 1282

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Fiera campionaria internazionale di Bologna », in Bologna Pag. 1283

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone dell'editoria scolastica », in Bologna . Pag. 1283

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », in Bologna . Pag. 1283

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Optica - Salone dell'ottica oftalmologia, ingegneria (strumenti) cinematografia, fotografia », in Napoli . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Fiera internazionale della casa - Arredamento, abbigliamento, alimentazione », in Napoli . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia . . . . Pag. 1284

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione al consorzio di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e territori adiacenti, con sede in Firenze, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 1286

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1286
Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1286
Autorizzazione al comune di Roncobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1286
Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1286
Autorizzazione al comune di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1286
Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1286
Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1286
Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1286
Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1286
Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1286
Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1286
Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1286
Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1287
Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1287
Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1287
Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1287

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1287

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1287

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1287

Autorizzazione al comune di Salle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1288

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Villadeati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1288

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1289

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1289

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1289

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1289

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1289

Ministero dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 204-NA ». Pag. 1290

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 82-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 49-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 20-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 18-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-PA ». Pag. 1290

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-PA ». Pag. 1291

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-PA ». Pag. 1291

Ministero delle finanze: Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1313/72 e n. 2042/72 Pag. 1291

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Montegaldella . . . . Pag. 1291

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Bernina » . . . . Pag. 1291

Autorizzazione all'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Pescara ad istituire una scuola per puericultrici . . . Pag. 1291

Autorizzazione al comitato provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Ancona ad istituire una scuola per puericultrici . . . . Pag. 1291

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 1292

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di segretario in prova, da utilizzare nelle mansioni di addetto ai sistemi elettronici. Pag. 1296

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di segretario tecnico in prova per le esigenze dell'ufficio speciale navigazione. Pag. 1296

Regione Friuli-Venezia Giulia: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Gorizia . . . . Pag. 1296

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1029.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti obbligatori dei tre indirizzi per il corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:

Storia del diritto italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1030.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Chimica dei prodotti cosmetici;
Chimica dei prodotti dietetici;
Metodi fisici in chimica organica;
Chemioterapia;
Farmacologia molecolare.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Chimica bromatologica » muta denominazione in quello di « Chimica degli alimenti ».

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche vengono aggiunti i seguenti:

Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare.

Nello stesso articolo dagli insegnamenti di chimica organica I e chimica organica II viene tolto l'asterisco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1031.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 196 e 206 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 196. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 206. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1032**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 359, relativo alle materie di insegnamento della scuola di specializzazione in endocrinologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 359. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine;
5) Semeiotica e diagnostica endocrine.

2° *Anno*:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine;
2) Semeiotica e diagnostica endocrine;
3) Eredopatologia endocrina;
4) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
2) Terapia delle malattie endocrine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1033**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti:

Storia della storiografia;
Papirologia;
Archeologia medioevale;
Filologia greco-medioevale.

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Psicopedagogia;
Pedagogia sociale;
Storia della storiografia;
Filologia greco-medioevale.

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Storia della storiografia;
Filologia greco-medioevale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 14. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.

Modifica dell'art. 7 del decreto ministeriale 25 giugno 1971, concernente il regolamento per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante norme per la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971 con cui, a termini dell'art. 6 della predetta legge n. 11, sono state dettate norme per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale, relativo alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione stessa;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del predetto articolo al fine di adeguare la composizione della segreteria, per una sua maggiore efficenza ed autonomia, alle effettive esigenze di funzionamento della commissione stessa;

Decreta:

L'art. 7 del decreto ministeriale 25 giugno 1971 è modificato come segue:

« La segreteria della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici è posta alle dirette dipendenze del presidente della commissione stessa.

Essa è costituita da:

un funzionario della carriera direttiva appartenente al ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, il quale oltre a svolgere le funzioni di segretario della commissione da attribuirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, assume anche l'incarico di capo della segreteria;

un funzionario della carriera direttiva appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore;

un impiegato della carriera di concetto appartenente al ruolo dei servizi contabili del Ministero della agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a segretario principale;

tre impiegati della carriera esecutiva, ed uno della carriera ausiliaria dello stesso Ministero.

Roma, addì 3 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1972
Registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 108

(961)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Autorizzazione al comune di Lonigo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 13 marzo 1970 del comune di Lonigo;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Vicenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 83.005.031 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Lonigo un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere Angelo Moro, il comune di Lonigo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 83.005.031, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lonigo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'appo-

sito capitolo 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.223.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 83.005.031 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Lonigo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1972
Registro n. 47, *foglio n.* 49

(893)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Sostituzione di rappresentanti del Mediocredito centrale in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge del 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la lettera n. 11427 datata 2 ottobre 1972 del Mediocredito centrale con la quale vengono designati, in rappresentanza del predetto istituto in seno al suddetto comitato, il dott. Giacomo Figliola-Baldieri, direttore generale f.f., quale membro effettivo in sostituzione del defunto dott. Gastone Marzocchi, e il dott. Antonio Mercusa, vice direttore del servizio crediti alla esportazione, quale membro sostituto;

Decreta:

Il dott. Giacomo Figliola-Baldieri, direttore generale f.f. è nominato membro effettivo, in rappresentanza del Mediocredito centrale, in luogo del dott. Gastone Marzocchi.

Il dott. Antonio Mercusa, vice direttore del servizio crediti all'esportazione, è nominato membro sostituto in luogo del dott. Giacomo Figliola-Baldieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1972

Il Ministro per il commercio estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Nomina del presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, col quale venne ricostituita la commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 49524 del 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio n. 164, con il quale il dottor Giorgio Picconi, nella sua qualità di capo dell'ispettorato generale per il lotto e lotterie, fu nominato presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Vista la legge 2 gennaio 1968, n. 2, che ha soppresso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e la Direzione generale per la finanza straordinaria, istituendo nel contempo la Direzione generale per le entrate speciali, alla quale sono stati devoluti i compiti e le attribuzioni già spettanti agli uffici predetti;

Visto il decreto ministeriale n. 59168 del 18 settembre 1972 con il quale il dott. Giorgio Picconi, direttore generale per le entrate speciali, è stato collocato a riposo a decorrere dal 29 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1972 con il quale l'ispettore generale dott. Pietro Torre è stato nominato reggente della Direzione generale per le entrate speciali a far data dal 29 settembre 1972;

Decreta:

L'ispettore generale reggente la Direzione generale per le entrate speciali dott. Pietro Torre è nominato, a decorrere dal 29 settembre 1972, presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Giorgio Picconi collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 62 Finanze, foglio n. 28

(892)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Dichiarazione di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino in data 14 giugno 1972 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Petriano-Scotaneto », tratto Petriano-Scotaneto;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Pesaro in data 3 luglio 1972, n. 8808;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Petriano-Scotaneto » — tratto Petriano-Scotaneto — con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 12 gennaio 1972;

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere, a norma di statuto, alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è, per la durata di un triennio, così composto:

Carboni dott. Marino, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Paron Mario, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cordini Vittorina, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Ascani Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Martoriati Mario, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Giacomantonio Michele, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Massari prof. Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Lelli dott.ssa Anna Maria, in rappresentanza del centro italiano femminile;

Bertini dott.ssa Alessandra, in rappresentanza, in qualità di esperto, del centro italiano femminile;

Picchi dott. Antonio, designato, in qualità di esperto, dal comitato esecutivo nazionale delle ACLI;

Lionello Antonio, designato, in qualità di esperto, dal comitato esecutivo nazionale delle ACLI;

Abete ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: Coppo

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 19 luglio 1969 che stabilisce le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1969 con il quale sono state stabilite le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

Ritenuta l'opportunità di modificare i valori minimi delle sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico che devono essere presenti nelle acqueviti, a suo tempo stabiliti con il citato decreto ministeriale 19 luglio 1969;

Sentito il parere del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

I valori minimi delle sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico, stabiliti dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 luglio 1969, sono così modificati:

Acquavite di vino: mg. 140.

Acquavite di vinaccia: mg. 240.

Acquavite di frutta: mg. 190.

Acquavite di cereali e di canna da zucchero: mg. 90.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Ferri

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Alesi

(1080)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1973.

Modifica ed integrazione del bacino imbrifero montano del fiume Ticino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ticino;

Considerato che la suprema Corte di cassazione - Sezioni unite civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1956 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Ticino;

Visto il voto n. 730, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino

imbrifero montano del fiume Ticino viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Ticino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Como:

Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi, San Fedele Intelvi Blessagno, Pigra, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Laino, Ponna, Claino con Osteno, Porlezza, Bene Lario, Grandola ed Uniti, Menaggio, Carlazzo, Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, Corrido, Valsolda.

Provincia di Varese:

Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Maccagno, Montegrino Valtravaglia, Cremenaga, Cadegliano Viconago, Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Marzio, Cuasso al Monte, Bisuschio, Arcisate, Varese, Brinzio, Comerio, Gavirate, Cocquio, Trevisago, Orino, Castello Cabiaglio, Rancio Valcuvia, Bedero Valcuvia, Valganna, Cunardo, Marchirolo, Brissago Valtravaglia, Cassano Valcuvia, Cuvio, Casalzuigno, Cittiglio, Laveno Mombello, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Musciago Primo, Porto Ceresio, Viggiù, Cugliate Fabiasco, Induno Olona, Besano, Luvinate, Barasso, Brenta di Cittiglio, Duno, Cuveglio, Mesenzana.

Provincia di Novara:

Viganella, Seppiana, Loreglia, Massiola, Germagno, Arola, Colazza, Villette, Bee, Vignone, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Gurro, Falmenta, Trarego Viggiona, Cannero Riviera, Oggebbio, Aurano, Intragna, Caprezzo, Miazzina, Cossogno, San Bernardino Verbano, Cambiasca-Premeno, Mergozzo, Ghiffa, Arizzano, Verbania, Re, Malesco, Craveggio, Toceno, Santa Maria Maggiore, Duogno, Montecrestese, Trontano, Masera, Premia, Formazza, Baceno, Crodo, Varzo, Trasquera, Bognanco, Crevola d'Ossola, Domodossola, Montescheno, Villadossola, Antrona, Schieranco, Calasca, Castiglione, Pallanzeno, Reura Cardezza, Piedimulera, Vogogna, Premosello, Ornavasso, Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Bannio Anzino, Pieve Vergonte, Anzola d'Ossola, Valstrona, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Nonio, Cesara, Madonna del Sasso, Omegna, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Raveno, Stresa, Gignese, Brovello Carpugnino, Massimo Visconti, Nebbiuno, Pisana, Armeno.

Provincia di Vercelli:

Varallo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Milano dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 13 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(900)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1973.

Misura delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per l'anno 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 5 dicembre 1972, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1973, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 5 dicembre 1972 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1973, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GONELLA

Misura delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 5 dicembre 1972 di aumentare le quote annuali ad esso dovute dagli iscritti agli ordini regionali ed interregionali e, pertanto:

1) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1973 nella misura di L. 5000, per ciascun iscritto.

2) Le quote annuali di cui al punto precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello di cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(988)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Approvazione della convenzione stipulata fra la S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano e la S.p.a. Milano assicurazioni autoveicoli, ambedue con sede in Milano, per il reciproco trasferimento volontario del portafoglio dei contratti di taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria totalitaria dei soci della società per azioni Compagnia lombarda di assicurazione, con sede in Milano, con la quale, fra l'altro, previa modificazione della denominazione sociale in « Milano assicurazioni autoveicoli S.p.a. », è stato previsto, con decorrenza 1° gennaio 1973, il trasferimento del portafoglio dei contratti di tutti i rami esercitati salvo i rami di responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi (e quindi dei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile diversi, rischi atomici, trasporti), alla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, ricevendo nel contempo, da quest'ultima, il portafoglio dei contratti già assunti nei rami di responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con il quale è stato deciso corrispondentemente, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1973, di trasferire il portafoglio dei contratti dei rami di responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi alla società per azioni Compagnia lombarda di assicurazione, ricevendo nel contempo, da quest'ultima, il portafoglio dei contratti già assunti degli altri rami esercitati;

Vista la relativa convenzione in data 18 dicembre 1972, per il trasferimento volontario del portafoglio dei contratti dei rami responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano alla società per azioni Milano assicurazioni autoveicoli, da una parte, e per il trasferimento volontario del portafoglio dei contratti di tutti i rami esercitati, salvo i rami di responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi, dalla società per azioni Milano assicurazioni autoveicoli alla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, dall'altra parte, ambedue le operazioni, con decorrenza 1° gennaio 1973;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce adeguatamente termini e modalità del trasferimento, regolando il passaggio fra le parti delle corrispettive riserve premi nonchè dei diritti e oneri relativi ai portafogli trasferiti, e per quanto riguarda le riserve sinistri il passaggio unilaterale, dalla società per azioni Milano assicurazioni autoveicoli alla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati al 31 dicembre 1972, con conservazione invece per la società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano dell'intero carico dei danni in sospeso a tale data relativi ai rami trasferiti e quindi della piena disponibilità di detta riserva;

Considerato che nel trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalle due richiamate società per l'approvazione della convenzione;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia, la convenzione stipulata in data 18 dicembre 1972, in ordine alle deliberazioni citate in premessa, fra la società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, e la società per azioni Milano assicurazioni autoveicoli, con sede in Milano, per il trasferimento volontario, con decorrenza 1° gennaio 1973 e secondo i termini e le modalità di cui alla convenzione stessa, del portafoglio dei contratti rispettivamente, dei rami di responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi, dalla prima alla seconda società, e di tutti i rami esercitati, salvo i rami responsabilità civile autoveicoli e automobili rischi diversi, dalla seconda alla prima società.

Roma, addì 16 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(1079)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Norme relative a piccoli imballaggi per la vendita diretta al consumatore e fogli alveolari per albicocche, ciliege, fragole, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle albicocche »;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle ciliege » ed il decreto ministeriale 19 maggio 1965 recante « Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle ciliege di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1962 »;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle fragole »;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1971 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle mele e delle pere »;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle pesche », ed il decreto ministeriale 19 maggio 1965 relativo a « Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle pesche di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1962 »;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle susine »;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962 relativo a « Norme di qualità per l'esportazione delle uve da tavola »;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962 relativo a « Norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione degli agrumi, ciliege, fragole, uva da tavola, carciofi, carote, cicoria Witloof, fagiolini, piselli da sgranare e spinaci »;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 relativo a « Norme per l'uso di imballaggi relativi all'esportazione delle albicocche, mele e pere, pesche, susine, cavolfiori, cipolle, insalata, pomidoro »;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 22 dicembre 1972, presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione di albicocche, fragole, mele, pere, pesche, susine, ed uve da tavola.

Per tutte le spedizioni all'estero dei sopraelencati prodotti è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto relativamente a:

piccoli imballaggi unitari, rigidi, destinati alla vendita diretta al consumatore e posti in sovraimballaggi;

fogli alveolari.

Art. 2.

I piccoli imballaggi unitari possono essere costruiti in legno tranciato, pasta di legno, cartone, polistirolo antiurto o altro materiale idoneo.

Essi devono essere costruiti a regola d'arte in modo da evitare danni al prodotto e non presentare rotture; la loro altezza non può eccedere i cm. 10.

E' obbligatoria l'apposizione di un manico per i piccoli imballaggi dal contenuto di kg. 1 ed oltre; in ogni caso lo stesso deve essere fissato in maniera tale che gli attacchi non presentino irregolarità, e qualora si usino occhielli in metallo, il materiale deve essere inalterabile.

Nel caso dei piccoli contenitori in materiale plastico non espanso, il bordo superiore deve essere ripiegato all'esterno per una altezza non inferiore a mm. 4 e sul fondo debbono essere praticati almeno due fori.

Art. 3.

Per tutti i piccoli contenitori è obbligatorio quanto previsto relativamente al peso netto partenza, alla cubatura, al numero in cui vanno posti nei relativi sovraimballaggi ed alle misure degli stessi, nella tabella che segue.

Per i piccoli contenitori in polistirolo antiurto è altresì obbligatorio il rispetto del peso minimo del vuoto di cui alla stessa tabella.

Art. 4.

Il prodotto dovrà essere posto razionalmente nei piccoli contenitori e non debordare dal piano superiore.

I piccoli contenitori debbono occupare praticamente l'intera superficie di ciascun sovraimballaggio.

I sovraimballaggi devono essere asciutti, puliti, privi di odori e sapori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

L'altezza deve di regola essere uguale a quella dei piccoli contenitori.

Art. 5.

La tara massima complessiva dei cestini, eventuale materiale di protezione e di addobbo e del sovraimballaggio non deve superare:

il 13 % del peso lordo per i piccoli contenitori da gr. 1000;

il 15 % del peso lordo per i piccoli contenitori da gr. 500;

il 20 % del peso lordo per i piccoli contenitori da gr. 150 e 250.

Art. 6.

I pesi minimi dei fogli alveolari impiegati per l'impacco della frutta fresca destinata all'esportazione, posti negli imballaggi delle dimensioni interne di base cm. 37 × 23; cm. 40 × 30; cm. 50 ×30; cm. 54 × 34 e delle dimensioni esterne di cm. 60 × 40, a seconda del materiale impiegato, devono avere i seguenti pesi minimi:

Contenitori	PVC gr.	Polistirolo antiurto gr.
cm. 37 × 23 misure interne . . .	15	12
cm. 40 × 30 misure interne . . .	21	17
cm. 50 × 30 misure interne . . .	26	21
cm. 54 × 34 misure interne . . .	31	26
cm. 60 × 40 misure esterne . . .	40	32

Art. 7.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri tipi di piccoli contenitori e di sovraimballaggi che corrispondano a particolari esigenze del traffico o che rappresentino a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 8.

All'esterno di ciascun sovraimballaggio vanno apposte le indicazioni prescritte nei decreti ministeriali relativi ai requisiti qualitativi a cui debbono corrispondere i summenzionati prodotti per essere esportati; esse devono figurare su una testata ed eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm. 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore potrà essere sostituita dal marchio di impresa, quando ne sia stato ottenuto il brevetto da parte del Ministero dell'industria e commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore potranno essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sui piccoli contenitori, sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purchè non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 9.

A tutti gli imballaggi di cui al presente decreto si applica quanto previsto dai decreti ministeriali 8 luglio 1966 e 11 febbraio 1967, relativi alla « indicazione della incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo degli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 10.

L'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1962 concernente le norme per l'uso degli imballaggi relativi alla esportazione di agrumi, ciliege, fragole, uva da tavola, carciofi, carote, cicoria Witloof, fagiolini, piselli da sgranare e spinaci, è sostituito da quanto disposto dal presente decreto.

Art. 11.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto, devono essere eseguiti razionalmente, curando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 12.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962 « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 13.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione, fatta eccezione del disposto dell'art. 6 che entrerà in vigore il 1° gennaio 1974.

Roma, addì 17 gennaio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Prodotto	Contenuto netto alla partenza gr.	50 × 30	Sovraimballaggi 50 × 40 Numero cestini	cm: 54 × 34 contenuti	60 × 40	Volume minimo del cestino cm³	Peso minimo del cestino vuoto di polistirolo antiurto gr.
Ciliege	150	—	—	16	20	320	4
	250	—	—	12	16	500	6
	500	—	—	10	12	800	11
	1000	—	—	6	9	1500	18
Fragole	150	—	—	16	20	320	4
	250	—	—	12	16	500	6
	500	—	—	10	12	950	11
	1000	—	—	6	9	1900	18
Albicocche - Susine	500	—	—	10	12	800	11
	1000	—	—	8	9	1750	18
Pesche	—	—	—	8	9	1750	18
	—	—	—	—	6	3000	30
Mele - Pere	—	—	—	8	9	1750	18
	—	—	—	6	—	2100	21
	—	—	—	—	6	3000	30
Uve da tavola	—	6	8	—	—	1750	16
	—	—	—	8	9	1750	16
	—	—	—	—	6	3000	30

(880)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Autorizzazione temporanea al trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio « grana padano ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1972;

Ritenuto opportuno prorogare la vigente disciplina in materia di trattamento con formaldeide del latte destinato alla produzione del formaggio grana padano;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerato che l'indicazione, nel prodotto finito, dell'avvenuto trattamento non è indispensabile poichè nel formaggio pronto al consumo non debbono rinvenirsi residui di formaldeide;

Decreta:

E' consentita fino al 31 dicembre 1973 la produzione del formaggio « grana padano » con latte trattato con formaldeide, purchè nel formaggio stagionato e pronto

per il consumo la formaldeide risulti non dosabile quantitativamente secondo il metodo allegato al precedente decreto ministeriale 24 giugno 1972.

L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per il latte prodotto nella zona tipica di produzione del formaggio « grana padano » ufficialmente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

La formaldeide impiegata per il trattamento del latte destinato alla produzione del formaggio «grana padano» deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza indicati nella Farmacopea Ufficiale - VII edizione.

Roma, addì 17 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(987)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Cinigiano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 26 aprile 1965, n. 23, con la quale il comune di Cinigiano (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di bonifica n. 3-*A* che si diparte dalla strada provinciale « Voltina di Scansano-Cinigiano » nei pressi del Poggio Marsili e termina al podere S. Emilio all'innesto con la strada vicinale per la frazione di Monte Cucco, della lunghezza di km. 4 + 100;

Visto il voto 12 settembre 1972, n. 2008/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126 per essere classificata comunale;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica di cui alle premesse è classificata comunale ed inclusa nel novero delle strade del comune di Cinigiano (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 25 febbraio 1970, n. 776, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Tanca Marchesa-bivio Arborea » dell'estesa di km. 2 + 300;

Visto il voto 12 settembre 1972, n. 696, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo.

Ritenuto, quindi, che la strada comunale suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 2 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica Lugugnana-Venezia ha, fra l'altro, chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la classificazione della strada di bonifica « Cason del Piovan Selvamaggiore » di chilometri 2 + 420;

Vista la delibera 13 marzo 1967, n. 19 con la quale il comune di Portogruaro ha espresso parere contrario alla comunalizzazione della strada in parola;

Visto il voto n. 1471 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 novembre 1967 con il quale detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole all'anzidetta classificazione;

Vista la ministeriale in data 29 agosto 1968, n. 3539, con la quale veniva invitato, fra l'altro, il comune di Portogruaro ad uniformarsi o meno al parere del succitato voto n. 1471;

Vista la nota in data 3 ottobre 1968, n. 15529, con la quale il comune di Portogruaro ha comunicato di non voler modificare le decisioni adottate con l'anzidetta delibera n. 19;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 giugno 1969, con voto n. 681/69 ha espresso, fra l'altro, il parere che la strada in parola potesse essere classificata provinciale unitamente ad altri due tronchi stradali (costituenti un unico tratto, dall'idrovora a Cavanella) con i quali forma un'unica arteria di complessivi km. 4 + 400, che unisce due strade provinciali e precisamente la Portogruaro-Concordia Sagittaria-Caorle con l'altra Portogruaro-Giussago-Lugugnana;

Vista la delibera n. 2481 del 3 marzo 1970 con la quale l'amministrazione provinciale di Venezia si è pronunciata in merito negativamente;

Visto il voto n. 1320 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 novembre 1970 si è espresso favorevolmente;

Vista la delibera 29 marzo 1972, n. 29233, con la quale l'amministrazione provinciale di Venezia ha confermato il proprio parere negativo;

Ritenuto che il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 settembre 1972 con voto n. 1055/72 a conferma del precedente parere, ha espresso l'avviso che la strada « Cason del Piovan-Selvamaggiore » unitamente all'altra che dall'idrovora giunge a Cavanella debba essere classificata fra le provinciali;

Ritenuto che la strada suddetta può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica che dalla strada provinciale Portogruaro-Concordia Sagittaria-Caorle presso Cavanella passando per l'idrovora raggiunge la strada provinciale Portogruaro-Giussago-Lugugnana presso Selvamaggiore dell'estesa di chilometri 4 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: MARTONI

(897)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2336 del 22 ottobre 1970 con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada comunale « Girifalco-Monte Covello-strada provinciale Cenadi-Filadelfia in contrada Le Ponticelle » della lunghezza di km. 9 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 555 del 12 settembre 1972 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 9 + 400 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: MARTONI

(898)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura del 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(887)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura del 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(885)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura del 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(886)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1966, n. 287, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali delle seguenti strade di bonifica:

1) « di Giuliano » 2° tronco, dalla strada provinciale n. 30 « di Giuliano » all'innesto della strada provinciale n. 6 « Appula », estesa km. 7 + 231;

2) « Senise-Ponte Battaglia » dall'innesto della strada statale n. 104 all'innesto della strada statale n. 92, estesa km. 8 + 420;

3) « Madama Laura » dalla strada provinciale n. 24 « Melfese » alla strada provinciale n. 48 del Basso Malfese per lo zuccherificio del Rendina, estesa chilometri 10 + 249;

4) « Boreana » dalla strada provinciale n. 18 « Ofantina » alla strada provinciale n. 69 « Lavello-Ofantina », estesa km. 5 + 086;

5) « Chicone-Lacciola-Carpini » dalla strada provinciale n. 87 « Rionero-Piano del Conte » agli abitati di Chicone, Lacciola e Carpini, estesa km. 4 + 250;

6) « Dell'Alli » dalla strada provinciale n. 25 alla strada statale n. 276, estesa km. 5 + 697;

7) « Lagonegrese Inferiore » dalla progressiva chilometrica 8 + 000 della strada provinciale n. 26 « Lagonegrese Inferiore » alla progressiva chilometrica 28 + 432, estesa km. 20 + 432;

8) « di Castelluccio » dalla strada statale n. 7 « Appia » alla strada provinciale n. 92 « Bella S. Cataldo-Avigliano » estesa km. 6 + 835, per la lunghezza complessiva di km. 68 + 200;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 giugno 1967, n. 889, con il quale il detto consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che le strade in parola hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Vista la nota 22 giugno 1972, n. 11032/1 dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Bari), la nota 24 giugno 1972, numero 2390 del consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri-Villa

d'Agri (Potenza) e la nota 21 novembre 1972, n. 52258 dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania (Bari), dalle quali risulta che le strade in parola sono state collaudate;

Ritenuto che le strade anzidette possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 68 + 200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: MARTONI

(899)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Contributo addizionale definitivo, per l'anno 1972, per la assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria in addizionale al contributo di cui all'art. 22 lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1972, con il quale è stata stabilita in via provvisoria per l'anno 1972 la misura del contributo di cui trattasi in lire 16 per ogni giornata accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso da stabilire sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno 1971;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione in via definitiva della misura del contributo di cui trattasi relativo all'anno 1972, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati;

Decreta:

Per l'anno 1972 il contributo dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito in via definitiva nella misura di lire 20,80 — di cui lire 16 già disposte con decreto ministeriale 2 maggio 1972 — per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(1070)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Contributo capitario, per l'anno 1972, per l'assistenza malattia ai coloni e mezzadri pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1972 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1971, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1972;

Decreta:

Per l'anno 1972 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria nella misura di lire 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1971.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1069)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione del presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Vista la legge 9 febbraio 1968, n. 89 che ha modificato la denominazione dell'istituto;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'istituto predetto concernente, tra l'altro, le modalità di nomina del presidente dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1970 con cui il dott. Remo Albertini è stato nominato presidente dell'istituto in questione, per un triennio, fino all'approvazione del bilancio 1973;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. Albertini, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'istituto;

D'intesa con il Presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Lorenzo Savorana è nominato presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, in sostituzione del dott. Remo Albertini, dimissionario.

Il predetto durerà in carica per il restante periodo del triennio in corso e continuerà a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Fiera internazionale del libro per ragazzi » e « VII Mostra degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera internazionale del libro per ragazzi » e « VII Mostra degli illustratori », che avrà luogo a Bologna dal 5 all'8 aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », che avrà luogo a Bologna dal 28 aprile al 2 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia Mido 73 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale di

ottica, optometria e oftalmologia Mido 73 », che avrà luogo a Milano dall'11 al 15 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Fiera campionaria internazionale di Bologna », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Fiera campionaria internazionale di Bologna », che avrà luogo a Bologna dal 23 maggio al 3 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone dell'editoria scolastica », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone dell'editoria scolastica », che avrà luogo a Bologna dal 5 all'8 aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1061)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », che avrà luogo a Bologna dal 5 all'8 aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1060)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Optica - Salone dell'ottica oftalmologia, ingegneria (strumenti) cinematografia, fotografia », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Optica - Salone dell'ottica oftalmologia, ingegneria (strumenti), cinematografia, fotografia », che avrà luogo a Napoli dal 31 ottobre al 4 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1157)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Fiera internazionale della casa - Arredamento, abbigliamento, alimentazione », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera internazionale della casa - Arredamento, abbigliamento, alimentazione », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 20 gennaio 1971, del 24 settembre 1971 e del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 ottobre e 20 dicembre 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 11, 15, 17, 19, 40, 42, 46 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Testo delle modifiche

Art. 9. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati come segue: uno dalla amministrazione provinciale di Reggio Emilia; due dalla amministrazione del comune di Reggio Emilia; due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia; due dalla Associazione fra le Casse di risparmio italiane; due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e della Romagna.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, che deve essere effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione, alle singole scadenze, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali della provincia.

Art. 11. — Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di amministrazione di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi però di integrale ricostituzione del Consiglio, sei consiglieri (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 15. — Il consiglio si aduna almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 13 e quelle di che all'art. 17 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 17. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati per ogni quadrimestre dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 19. — Il comitato si aduna, di regola, in un giorno prestabilito di ogni settimana, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 15.

Art. 40. — La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati, sia in lire di conto interno che in conto estero o espressi in altra valuta con il rispetto delle norme valutarie vigenti.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 42. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

u) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compiere anche in deroga al proprio statuto;

(*Omissis*).

Art. 46. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi, né eccedere comunque i dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenza fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 51. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 19% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 42, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e dell'artigianato di cui alla lettera *u*) dell'art. 42 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(2395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e territori adiacenti, con sede in Firenze, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1972 al registro n. 29, foglio n. 62 il consorzio di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e territori adiacenti, con sede in Firenze, è stato autorizzato ad acquistare un immobile di proprietà dei signori Gagliardi, al prezzo complessivo di L. 36.000.000.

(1149)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.737.842, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2351)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.995.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2352)

Autorizzazione al comune di Roncobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Roncobello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2353)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Maria del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.581.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2354)

Autorizzazione al comune di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sacco (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2355)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.883.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2356)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.658.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2357)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.501.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2358)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.799.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2359)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.110.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2360)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.522.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2361)

Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Mauro la Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.459.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2362)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.082.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.091.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.909.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2365)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.173.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.124.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.104.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.981.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2369)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.716.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2370)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.802.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2371)

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sessa Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.742.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.968.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.747.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2374)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.092.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2375)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.849.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2376)

Autorizzazione al comune di Salle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Salle (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2377)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.494.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2378)

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.780.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2379)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.450.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2380)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.728.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2381)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torre de' Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.038.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2382)

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torraca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.881.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2383)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.418.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2384)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.001.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2385)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.413.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2386)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Trentinara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.866.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2387)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vastogirardi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.326.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2388)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.109.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2389)

Autorizzazione al comune di Villadeati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Villadeati (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2390)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.088.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2391)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.918.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2392)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.625.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2393)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.927.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	569 —	569 —	569 —	569 —	567,50	567,75	569,25	569 —	569 —	569 —
Dollaro canadese	573,80	573,80	574,80	573,80	572 —	572,80	573,90	573,80	573,80	573,80
Franco svizzero	175,60	175,60	176 —	175,60	175,50	178,25	175,69	175,60	175,60	175,60
Corona danese	91,09	91,09	91,05	91,09	90,10	91,38	91,10	91,09	91,09	91,09
Corona norvegese	94,80	94,80	94,70	94,80	94,30	95,15	94,75	94,80	94,80	94,80
Corona svedese	127,70	127,70	127,80	127,70	126,40	127,55	127,75	127,70	127,70	127,70
Fiorino olandese	198,25	198,25	198,20	198,25	198 —	198,64	198,35	198,25	198,25	198,25
Franco belga	14,33	14,33	14,30	14,33	14,30	14,40	14,24	14,33	14,33	14,33
Franco francese	124,93	124,93	125,30	124,93	125,50	125,95	125,265	124,93	124,93	124,93
Lira sterlina	1406,50	1406,50	1405 —	1406,50	1406 —	1404,75	1406 —	1406,50	1406,50	1406,50
Marco germanico	198,055	198,055	198,55	198,055	197,50	197,95	198,20	198,055	198,05	198,05
Scellino austriaco	27,42	27,42	27,40	27,42	26,80	27,53	27,41	27,42	27,42	27,42
Escudo portoghese	22,57	22,57	22,45	22,57	22,50	22,75	22,60	22,57	22,57	22,57
Peseta spagnola	9,765	9,765	9,80	9,765	9,60	9,78	9,775	9,765	9,76	9,76
Yen giapponese	2,165	2,65	2,1650	2,165	2,19	2,15	2,165	2,165	2,65	2,16

Media dei titoli del 26 febbraio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
» 5 % (Ricostruzione)	95,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,65
» 5 % (Città di Trieste)	94,10
» 5 % (Beni esteri)	93,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,375
» 5,50 % » » 1968-83	94,725
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	569,125
Dollaro canadese	573,85
Franco svizzero	175,645
Corona danese	91,095
Corona norvegese	94,775
Corona svedese	127,725
Fiorino olandese	198,30
Franco belga	14,335
Franco francese	125,097
Lira sterlina	1406,25
Marco germanico	198,127
Scellino austriaco	27,415
Escudo portoghese	22,585
Peseta spagnola	9,771
Yen giapponese	2,165

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 204-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Perez Giuseppe & figlio, con sede in Napoli, via G. Sanfelice n. 42, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 204-NA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(829)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 82-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pulco Francesco, con sede in Palermo via G. Campesi n. 35/37, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 82-PA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(830)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 49-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Borgia Salvatore con sede in Termini Imerese (Palermo) via Vittorio Emanuele n. 76, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 49-PA » ha cessato l'attività connessa allo uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(831)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 20-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mercurio Panzica Salvatore, con sede in Palermo, corso Vittorio Emanuele n. 165, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 20-PA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(832)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lucania Salvatore, con sede in Palermo, via Bara Olivella n. 27, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 19-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(833)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 18-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lo Monaco Gaetano, con sede in Palermo, via Gagini n. 115, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 18-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(834)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Frisella Vella Giovanni, con sede in Palermo, Discesa dei Giudici n. 12, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 16-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(835)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-PA »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fiore Vincenzo, con sede in Palermo, via Ragusi n. 11, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 15-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(836)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Di Giovanni Carmelo, con sede in Palermo, via Padre Cangemi n. 6, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 14-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(837)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Barraja Ernesto, con sede in Palermo, via Principe Belmonte n. 55, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 9-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(838)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Alongi Francesco Paolo, con sede in Palermo, piazza Rapireto n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 8-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(839)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Barbaja Giuseppe, con sede in Palermo, via Maqueda n. 255, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 6-PA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(840)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1313/72 e n. 2042/72 (1).

Importo del prelievo di 1 kg di saccarosio, in lire italiane	
dal 1° luglio 1972 al 30 settembre 1972	dal 1° ottobre 1972 al 31 dicembre 1972
58,35	72,25

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda o della Repubblica del Kenya:

conserve di ananassi della v.d. 20.06-B-II-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa; succo di ananassi della v.d. 20.07-B-II-b-5-aa;

conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia delle v.d. ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;

miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della v.d. ex 20.07-B-II-b-8-bb-alfa.

(917)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Montegaldella

Con decreto 14 ottobre 1972, n. 174, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montegaldella (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, particelle numeri 27-*b* (mq. 70) e 27-*c* (mq. 180) di complessivi mq. 250, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 agosto 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(908)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Bernina »

Con decreto n. 1342, del 18 gennaio 1973, la società Fonti acque minerali S.p.a., con sede in Milano, via Serbelloni, 1, e stabilimento di produzione in Piuro, provincia di Sondrio, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Bernina », che sgorga dalla sorgente Aurosina in territorio del comune di Piuro, provincia di Sondrio.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,5 × cm. 9,7 per i recipienti da 2 e da 1 litro, di cm. 19,5 × cm. 9,2 per quelli da mezzo litro e di cm. 17 × cm 8 per quelli da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri. Nel riguardo sinistro, in caratteri di colore bleu superiormente e verde inferiormente, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica, praticata in data 2 dicembre 1971 dal dott. Mario Mengoli, direttore del laboratorio chimico provinciale di Bologna.

Nel riquadro centrale, in alto è riportato il disegno, stilizzato di montagne, segue la parola « Bernina » in caratteri di colore bleu, ripetuta in caratteri di colore verde, come riflessa in uno specchio di acqua; seguono poi, racchiuse in un rettangolo verde ed in caratteri di colore nero, le diciture « Acqua Oligominerale da tavola antiurica diuretica leggerissima » « Sorgente Aurosina in comune di Piuro - Sondrio - Italia » « con aggiunta di gas acido carbonico » l'indicazione del contenuto minimo e la frase « Imbottigliata dalla Fonti Acque Minerali S.p.A. Piuro (Sondrio) ». Nel riquadro destro, in caratteri di colore bleu, è riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 27 dicembre 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e in caratteri di colore verde le azioni e le proprietà terapeutiche dell'acqua indicate in data 6 dicembre 1971 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara. In fondo figurano gli estremi dell'autorizzazione. I recipienti sono inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio, a forma ovale ed a fondo bianco, sul quale si legge « Acqua Oligominerale Bernina » in caratteri di colore bleu e la parola « Bernina » ripetuta in caratteri di colore verde, come riflessa in acqua. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale, proveniente dalla viva roccia viene raccolta in una vaschetta di acciaio inossidabile, dalla quale passa in una serie di vasche di cemento ad alta resistenza chimica rivestita di piastrelle di ceramica vetrificata. Dall'ultima di dette vasche l'acqua perviene, mediante tubazione di acciaio inossidabile della lungehzza di circa 1060 metri, ad un serbatoio di acciaio inossidabile, posto nello stabilimento, per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(924)

Autorizzazione all'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Pescara ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II/60/3, in data 3 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Pescara è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso la propria Casa della madre e del bambino di Pescara.

(1269)

Autorizzazione al comitato provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Ancona ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II/3/5, in data 3 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comitato provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Ancona è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso la propria Casa della madre e del bambino di Ancona.

(1270)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno — detratti i posti da riservare, ai sensi dello art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso per esami per la nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive — sono attualmente disponibili dodici posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 310), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera g), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7 della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

l) l'indirizzo — presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso — e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) Tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di diritto privato;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

4) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

5) geografia fisica e politica d'Italia;

6) storia civile d'Italia dal 1848.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento della amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica: legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125 sugli enti comunali di assistenza; legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 26 maggio 1970, n. 381, relativa all'aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti; legge 27 maggio 1970, n. 382, contenente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica;

e) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

f) espropriazione per pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

g) circolazione e traffico: testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali;

h) protezione civile; legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 14 e 15 maggio 1973, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio; dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro, che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità; oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata, che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-Om del Ministero della difesa-esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari

esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18 lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*, *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 160):

stipendio	L. 87.539
indennità integrativa speciale	» 27.586
Totale netto mensile .	L. 115.125

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario, dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 novembre 1972

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1973
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 81

(619)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di segretario in prova, da utilizzare nelle mansioni di addetto ai sistemi elettronici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di segretario in prova da utilizzare nelle mansioni di addetto ai sistemi elettronici, avranno luogo in Roma, nei giorni 18 e 19 marzo 1973, alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

1) istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
2) istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
3) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Mattei », via Tor Fiorenza, 56;
5) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
6) istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
7) liceo scientifico « Cavour », via delle Carine, 1;
8) liceo « T. Tasso », via Sicilia, 168;
9) liceo « G. Cesare », corso Trieste, 48;
10) istituto tecnico commerciale « Michelangelo », via Cavour, 258;
11) liceo scientifico « Croce », via Palestro, 32.

(2663)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di segretario tecnico in prova per le esigenze dell'ufficio speciale navigazione.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di segretario tecnico in prova per le esigenze dell'ufficio speciale navigazione avranno luogo in Roma alle ore 7,30 dei giorni 14 e 15 aprile 1973, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(2664)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Gorizia.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1972, n. 230 San., con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario della condotta consorziale di S. Canzian d'Isonzo-Turriaco-Fogliano Redipuglia-S. Pier d'Isonzo;

Visto il telegramma del Ministero della sanità datato 10 febbraio 1973, n. 300.VIII.1740.1135.C con il quale viene designato in qualità di componente della predetta commissione il dottor Luigi Cristallo, veterinario provinciale superiore, in sostituzione del dott. Silvano Bracalenti dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del suddetto decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Luigi Cristallo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario della condotta consorziale di S. Canzian d'Isonzo-Turriaco-Fogliano Redipuglia-S. Pier d'Isonzo, in sostituzione del dott. Silvano Bracalenti dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Gorizia, all'albo pretorio della prefettura di Gorizia e dei comuni interessati.

Trieste, addì 14 febbraio 1973

L'assessore: DEVETAG

(2997)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.